Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.

Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Adozione Modello	delibera CdA del 27/01/2021
Aggiornamento	delibera CdA del 31/10/2023

Sommario

PARTE GENERALE 4
1. PREMESSA 4
1.1. Il Decreto 231/2001 4
1.2. Efficacia esimente del Modello 19
1.3. Metodologia di composizione e redazione del Modello 20
1.4. Approvazione e adozione del Modello 23
1.5 Struttura del Modello 23
1.6 I Documenti connessi al Modello 25
1.7 Le finalità del Modello 26
1.8 Il concetto di rischio accettabile 28
2. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO 30
2.1 Comunicazione e formazione 30
2.2 Comunicazione ai componenti degli organi sociali 30
2.3 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti e dei Collaboratori Esterni 30
2.4 Comunicazione a favore dei terzi contraenti 31
3. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 33
4. ORGANISMO DI VIGILANZA 35
4.1 Ruolo e funzionamento 35
4.2 Composizione, nomina e durata 35
4.3 Attività dell'ODV 36
4.4 Whistleblowing – segnalazioni e flussi informativi nei confronti dell'ODV 37
5. IL MODELLO DI CAI SPA 43
5.1 L'attività di CAI Spa 43
5.2 La struttura organizzativa di CAI Spa 45
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE 47
6.1 Principi generali 47
6.2 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti diversi dai dirigenti 48
6.3 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti 48
6.4 Il sistema sanzionatorio per gli organi sociali 49
6.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni 49
6.6 Misure nei confronti dei fornitori e partners commerciali 49

6.7 Sanzioni in tema di whistleblowing 49

ALLEGATO – Codice Etico 50

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento, approvato e formalmente emesso dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, il "**Modello**") predisposto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito, "**Decreto 231/2001**"), da Consorzi Agrari d'Italia S.p.a. (di seguito, anche, "**CAI Spa**" o "**Società**" o "**Ente**").

In data 27/01/2021 il Consiglio di Amministrazione di CAI Spa ha deliberato l'adozione del presente Modello.

Dalla data di adozione, si sono succeduti molteplici mutamenti del quadro normativo di riferimento e dell'assetto societario, in conseguenza dei quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare ed integrare i contenuti e la struttura del Modello.

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione di CAI Spa, in data 31/10/2023 ha deliberato l'adozione della presente versione del Modello che sostituisce integralmente quella precedentemente adottata dalla Società.

Il Modello di CAI Spa è finalizzato alla realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto di CAI Spa, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito dell'ente, conformemente alla sua politica di azione professionale, la Società ha, quindi, inteso assicurare, sempre di più, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Infatti, il Modello si prefigge, tra gli altri, l'obiettivo di sviluppare, all'interno del contesto aziendale, la cultura della *compliance*, ovvero di sensibilizzare tutti gli organi sociali e il personale della Società al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento e della normativa di settore nell'esercizio dell'attività sociale.

1.1. Il Decreto 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto 231/2001 che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali aveva già da tempo aderito.

Il Decreto 231/2001, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da parte di loro amministratori e/o dipendenti.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata nell'ambito di un processo penale che, nell'ipotesi in cui l'ente venga riconosciuto "colpevole", può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza.

L'innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Stati membri, è quella di coinvolgere nella punizione di illeciti penali il patrimonio degli enti che, prima di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione di questi reati, fatto salvo l'eventuale danno reputazionale; il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall'eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa si configura, anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto 231/2001 purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231/2001, la responsabilità aziendale non discende automaticamente dall'avverarsi del c.d. "reato-presupposto", ma consegue alla mancata colposa attuazione, da parte dell'ente, di una serie di misure preventive del reato medesimo ("**colpa organizzativa**").

Quanto alla tipologia dei reati presupposto del sorgere della responsabilità amministrava, il Decreto 231/2001 – nel suo testo originario – si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivi interventi legislativi ne hanno esteso il campo di applicazione.

Le tipologie dei reati alle quali si applica la disciplina di cui al Decreto 231/2001 sono:

- **indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni**

pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- *ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24–*bis*);**
  - Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- *quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

- **delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);**
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-*bis* aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
  - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);**
  - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);**
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- **delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis.1*);**
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-*bis* c.p.)
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)
- **reati societari (art. 25-*ter*);**
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
  - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
  - n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
  - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);**
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)

- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis.1* c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater.1*) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies.1* c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies.2* c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater 1*);**
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)
- **delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);**
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
  - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
  - Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
- **abusi di mercato (art. 25-sexies e art. 187 quinquies TUF);**
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
  - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di
  - informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);**
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);**
  - Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
  - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
  - Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- **reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-*octies.1*);**
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

- **altre fattispecie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 25-*octies.1*, comma 2**
  - Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
    - se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);**
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 *lett. a) bis*)
  - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. n.633/1941 comma 1)
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. n.633/1941 comma 2)
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere

collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n.633/1941)

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);**
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- **reati ambientali (art. 25-*undecies*);**
  - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
  - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
  - Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
  - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
  - Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
  - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6)
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
  - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

- **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);**
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998)
- **razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);**
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-*quaterdecies*);**
  - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- **reati tributari (art.25-*quinquiesdecies*);**
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

  - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- **contrabbando (art.25-*sexiesdecies*);**
  - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
  - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
  - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
  - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
- **reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*);**
  - Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)

  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
  - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)
- **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);**
  - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
  - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)
- **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]- - Art. 12, L. n. 9/2013**
  - Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
  - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
  - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)
- **reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] - L. n. 146/2006**
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

Il sistema sanzionatorio a carico dell'ente, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato ("**confisca diretta**") ovvero, nei casi in cui è prevista, nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato ("**confisca per equivalente**"). Tale misura sanzionatoria non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna ovvero, qualora prevista, in caso di patteggiamento.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'ente è applicata una sanzione interdittiva ed è effettuata mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:
- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso ed
- è stato adottato e reso operativo un Modello.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231/2001, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto per i quali è prevista la punibilità del tentativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'ente ("**Soggetti Apicali**") ovvero da soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo dei primi ("**Soggetti Sottoposti**") e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto 231/2001 prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 2 (due) anni (salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 del Decreto 231/2001):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto 231/2001 prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le sanzioni interdittive, qualora l'ente venga condannato per la commissione dei delitti di cui all'art. 25 commi 2 e 3 (reati di concussione e alcune ipotesi di corruzione) sono maggiormente elevate. È prevista infatti dall'art. 25 comma 5 del Decreto 231/2001, per tali ipotesi, una durata non inferiore a 4 (quattro) anni e non superiore a 7 (sette) anni, nei casi in cui l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale, e non inferiore a 2 anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti. Al contempo, le sanzioni interdittive sono ridotte nel caso in cui l'ente collabori con l'Autorità giudiziaria durante la fase processuale che lo vede coinvolto (art. 25 comma 5-*bis* del Decreto 231/2001). Nello specifico, tale riduzione della sanzione potrà trovare applicazione nel caso in cui l'ente si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero qualora individui i responsabili del reato presupposto e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato.

1.2. Efficacia esimente del Modello

Aspetto caratteristico del Decreto 231/2001 è l'attribuzione di un valore "esimente" ai modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle società.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231/2001 prevedono una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. L'adozione del Modello è facoltativa ma diviene di fatto necessaria nel momento in cui gli enti vogliano beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma.

Ciò avviene quando l'ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale, e per uno dei reati considerati, che:

a) ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231/2001: per i reati commessi da Soggetti Apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
   - l'organo amministrativo dell'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
   - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
   - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
   - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo la colpevolezza dell'ente si presume fino a prova contraria. Sull'ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

b) ai sensi dell'art. 7 Decreto 231/2001: per i reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'ente risponde solo "*se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza*" (comma 1). "*In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*" (comma 2).

In tale caso è onere del Pubblico Ministero dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello.

Al fine di esonerare l'ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto 231/2001 (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

Pertanto, l'adozione del Modello, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, unitamente all'applicazione del Codice Etico aziendale, possono costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti degli stakeholder, e, in particolare, dei dipendenti di CAI Spa e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con il medesimo ente (soci, eventuali collaboratori, consulenti esterni ecc.), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

1.3. Metodologia di composizione e redazione del Modello

Il presente Modello è il frutto di un'apposita attività di analisi condotta all'interno dell'ente, con il precipuo scopo di dotare la Società di un idoneo strumento in grado di affrancare CAI Spa dall'applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto 231/2001.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze interne dell'ente relative alla sua struttura organizzativa, nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle sue operazioni tipiche.

A tal riguardo, sono state effettuate: (a) apposite interviste conoscitive nei confronti del personale della Società, nonché (b) l'analisi della documentazione specifica riguardante la situazione giuridica, organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria di CAI Spa; (c) la predisposizione di un documento di *risk assessment* all'interno del quale sono individuate le aree a rischio ("**Aree a Rischio Reato**") e quantificato il livello di rischio per ogni singola attività sensibile individuata in un momento precedente all'adozione del Modello, tenendo presente il *business* svolto dalla Società, i presidi di controllo adottati, le procedure aziendali e le prassi consolidate applicate nell'ambito dello svolgimento delle diverse attività aziendali.

Il Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria e dalle principali organizzazioni collettive.

Al riguardo, si evidenzi che l'art. 6, comma 3, Decreto 231/2001 prevede che "*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

In particolare, il Modello è stato redatto prendendo in considerazione le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. Decreto n. 231/2001*" di Confindustria da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021, con cui ha fornito ulteriori chiarimenti e recepito prassi nella gestione dei rischi e dei sistemi di controllo ormai consolidate.

Nello specifico, nella Parte generale delle Linee guida sono stati evidenziati o precisati: (i) il principio di tassatività dei reati presupposto di cui al Decreto 231/2001; (ii) i concetti di interesse e vantaggio dell'ente; (iii) i principi di *compliance* integrata e di gestione integrata dei rischi e dei relativi controlli (ad es. in tema di *tax compliance*); (iv) la nuova disciplina del *whisteblowing*. Nella Parte speciale delle Linee guida, invece, sono stati integrati i presidi ed i protocolli in relazione alle nuove fattispecie di reato introdotte dopo il 2014 (es. traffico di influenze illecite e reati tributari).

Inoltre, le Linee Guida di Confindustria prevedono che i controlli debbano avvenire alla presenza di:

- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro;
- procedure che regolamentino le attività e che individuino i punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo criteri aziendali definiti e con idonei limiti di spesa;
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità all'Organismo di Vigilanza;
- un sistema di comunicazione, formazione e addestramento per il personale.

Si chiarisce altresì che è di fondamentale importanza, affinché al Modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l'ente compia una seria e concreta opera di implementazione ed attuazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Sulla base di tali suggerimenti, l'elaborazione del Modello è stata sviluppata, dopo un breve inquadramento giuridico-organizzativo di CAI Spa ed una descrizione delle sue attività caratteristiche.

Il Modello si articola in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività all'interno dell'ente, i quali, uniti alle procedure interne già in uso, configurano, nell'accezione concreta, gli specifici e settoriali "protocolli" inseriti come parte integrante nel presente Modello.

A tale riguardo, in particolare, per maggiore uniformità di redazione nonché al fine di attenuare ragionevolmente, sul piano della comprensione e ricezione, l'impatto dei nuovi precetti operativi contenuti nel Modello, è parso opportuno che questi ultimi si ponessero il più possibile in un'ottica di continuità e compatibilità rispetto alle procedure ed alle norme interne già presenti nella struttura organizzativa interna, le quali pertanto devono a loro volta considerarsi parte integrante del presente Modello.

Si fa presente, quindi, che il Modello esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza o prescrizione, per quanto possibile, di:

- un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;
- una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai Soggetti Apicali;
- uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;
- un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- un sistema di reportistica interna all'ente avente ad oggetto un generale obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente e, segnatamente, di quelle individuate come

maggiormente "a rischio" o apicali, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);

- un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;
- un Codice Etico.

1.4. Approvazione e adozione del Modello

Il Modello - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, *lett. a)*, del Decreto 231/2001 - è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione di CAI Spa che ne ha formalmente approvato l'adozione.

Il Consiglio di Amministrazione stesso, anche su proposta o valutazione dell'Organismo di Vigilanza, disporrà le successive ed eventuali modifiche ed integrazioni del Modello (cfr. cap. 3), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'ente.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione di CAI Spa ha delegato i seguenti poteri all'Amministratore Delegato:

- il potere di dare concreta attuazione e comunicazione nonché di curare l'osservanza dell'approvato Modello,
- il potere di apportare al medesimo Modello ogni opportuna modifica o aggiornamento, purché di ordinaria amministrazione, rimanendo le modifiche e gli aggiornamenti di natura straordinaria di competenza esclusiva dell'intero Consiglio di Amministrazione, in conformità al Decreto 231/2001.

1.5 Struttura del Modello

La struttura del Modello di CAI Spa è composta, in piena conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 e ai suggerimenti elaborati in materia dalle principali associazioni di categoria:

1. Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto 231/2001, illustrando sinteticamente i modelli di governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione

ed i principi generali di funzionamento del Modello, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;

2. Parti Speciali, che descrivono le fattispecie di reato rilevanti che la Società considera di possibile realizzazione nella conduzione delle proprie attività ed elencano i processi e le attività aziendali considerate sensibili ai sensi del Decreto 231/2001 ossia a rischio di commissione dei reati considerati ed i principi comportamentali e protocolli da rispettare, nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi.

   Le Parti Speciali a loro volta sono in particolare le seguenti:

   - Parte Speciale "A"
     - **Reati contro la Pubblica Amministrazione**;
   - Parte Speciale "B"
     - **Reati Societari**;
   - Parte Speciale "C"
     - **Reati in violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro**;
   - Parte Speciale "D"
     - **Reati ambientali**;
   - Parte Speciale "E"
     - **Reati contro l'industria e il commercio e la fede pubblica e reati di contrabbando;**
   - Parte Speciale "F"
     - **Reato di impiego di cittadini immigrati irregolarmente e personalità individuale;**
   - Parte Speciale "G"
     - **Reati informatici e trattamento illecito dei dati e reati in violazione del diritto d'autore;**
   - Parte Speciale "H"
     - **Reati tributari;**
   - Parte Speciale "I"
     - **Corruzione tra privati;**
   - Parte Speciale "L"
     - **Reati di abuso di mercato;**
   - Parte Speciale "M"
     - **Reati di criminalità organizzata e criminalità transnazionale**
   - Parte Speciale "N"
     - **Reati di riciclaggio e terrorismo**

3. dal sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata;
4. dalle ipotesi e dalle modalità di aggiornamento del Modello;
5. dal regolamento costitutivo e di funzionamento dell'apposito Organismo di Vigilanza interno previsto dall'art. 6, comma 1, *lett. b)* del Decreto 231/2001, ritualmente dotato, in piena conformità al medesimo Decreto 231/2001, di poteri essenziali ed operativi;
6. dal sistema disciplinare interno sanzionante in via preventiva le violazioni dei protocolli e del Modello in generale;
7. dal Codice Etico aziendale.

In relazione alle attività di cui alle Aree a Rischio Reato di CAI Spa gestite anche con il coinvolgimento di personale dipendente/distaccato di Soci di CAI Spa, sia il personale che i Soci sono tenuti a sottoscrivere l'Informativa assumendo, pertanto, l'espresso obbligo di rispettare il presente Modello e le procedure in esso richiamate.

1.6 I Documenti connessi al Modello

Formano e formeranno parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

1. il Codice Etico;
2. la struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti;
3. le Procedure di CAI Spa tese a garantire una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi, un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, ivi incluse quelle relative alla corretta gestione delle risorse finanziarie, nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
4. il sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
5. il Sistema Sanzionatorio, come meglio descritto nello specifico paragrafo del presente Modello;
6. le deliberazioni dell'Organo amministrativo;

7. gli Ordini di Servizio rivolti al personale;
8. le certificazioni di qualità (manuali di gestione integrata della qualità, manuali di autocontrollo, procedure, istruzioni operative, documenti di registrazione, ecc.):
    1. UNI EN ISO 9001 – Sistema di Gestione della Qualità;
    2. UNI EN ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale;
    3. UNI EN ISO – 19011 – Sistema di audit ambientale;
    4. UNI EN ISO – 22000 - Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare;
    5. DTP 030 - certificazione di prodotti alimentari, mangimi e derivati di origine animale a fronte del requisito "NON OGM";
    6. DTP 042 – certificazione della produzione di mangimi in garanzia di assenza di proteine e grassi animali aggiunti;
    7. CODEX ASSALZOO – disciplinare riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute della produzione responsabile di mangimi (igiene e di sicurezza alimentare)

    Le procedure di controllo interno del Modello Organizzativo 231 sono strettamente correlate alle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

Ad esclusione delle deliberazioni degli Organi, i documenti citati sono pubblicati e disponibili al personale nella Intranet aziendale.

1.7 Le finalità del Modello

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di CAI Spa e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, nonché di tutti i Destinatari. Tutto questo, affinché questi ultimi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

Il presente Modello è stato predisposto da CAI Spa sulla base dei processi aziendali a possibile rischio, in seno ai quali cioè si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di CAI Spa, ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio Reato, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, rispettivamente nei confronti loro e della Società;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello, anche quando rilevata a seguito di Segnalazione da parte dei Destinatari attraverso i canali all'uopo predisposti dalla Società, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che CAI Spa non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio.

Reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti previsti dal decreto e ritenuti non applicabili all'oggetto sociale di CAI Spa

All'esito dell'attività di *risk assessment* la Società non ha ritenuto rilevanti alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/2001 tra cui: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; alcuni delitti tra i delitti contro l'industria e il commercio; alcuni delitti di eversione all'ordine democratico e di importazione di armi da guerra, i reati di mutilazione degli organi genitali femminili, alcuni delitti contro la personalità individuale; di razzismo e xenofobia, di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Inoltre, **non sono state evidenziate particolari aree di rischio** per la commissione dei seguenti ulteriori reati:

- Art. 25-*octies.1*
    - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 25-*octies.1*, comma 2
    - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- Art. 25-*septiesdecies*
    - Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-*duodevicies*
    - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 12, L. n. 9/2013
    - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nel contesto delle norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

1.8 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente Modello, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal Decreto 231/2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello, le linee guida comportamentali previste dal Codice Etico ed i controlli adottati dalla Società.

Allo scopo è importante considerare da una parte l'impossibilità del "rischio zero" e dall'altra la quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare o contenere gli effetti del danno.

Pertanto il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di CAI Spa possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali della struttura;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato o la violazione ai principi etico-comportamentali previsti possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) o dalla non ottemperanza alle politiche e alle procedure aziendali.

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto di quanto stabilito nelle Linee Guida di Confindustria, la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.

Quanto poi alla costruzione del presente Documento, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, la redazione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- individuazione dei reati presupposto teoricamente rilevanti per la Società;
- individuazione delle Aree a Rischio Reato e delle potenziali modalità di commissione;
- svolgimento di interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine dell'identificazione dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l'analisi e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali in essere;
- progressivo adeguamento delle procedure operative e del sistema di controllo interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

2. *DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO*

2.1 Comunicazione e formazione

È presupposto per l'idoneità e l'efficacia del Modello la più ampia divulgazione del medesimo, all'interno ed all'esterno di CAI Spa.

Pertanto, è ufficialmente attivato ogni adeguato sistema per facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico nei confronti: (a) dei componenti degli organi sociali dell'ente; (b) del personale dell'ente, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo; (c) dei consulenti ed altri soggetti al medesimo ente eventualmente e a qualsiasi titolo contrattualmente legati.

Alla luce di quanto sopra, sono adottate e dovranno, pertanto, essere rispettate dagli organi competenti, le seguenti procedure di comunicazione e formazione.

2.2 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché il Consiglio di Amministrazione provveda a divulgare direttamente o per il tramite di funzione delegata, in via personale ed individuale, il Modello ed il Codice Etico ai componenti degli organi sociali amministrativi e di controllo. Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello ed al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

2.3 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti e dei Collaboratori Esterni

Il Consiglio di Amministrazione cura, o farà in modo che altri curino, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza

(a) che il Modello ed il Codice Etico siano resi disponibili ai dipendenti e

(b) che sia a loro erogata la formazione.

L'Amministratore Delegato organizza un'attività volta a diffondere i contenuti del Modello ai dipendenti, grazie ad appositi programmi di formazione e sensibilizzazione alle sue regole di comportamento nonché alle procedure istituite. Il Modello viene pubblicato integralmente sulla intranet aziendale nonché, per la parte generale, sul sito *web* di CAI Spa.

La Società promuove la conoscenza del Modello, del Codice Etico e di tutte le procedure che il Modello integrano e realizzano. Tutti i suoi esponenti e dipendenti sono tenuti a conoscere tale sistema normativo, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Con le sue iniziative di diffusione e formazione, CAI Spa ribadisce come il rispetto del Modello sia imprescindibile per ogni componente aziendale, senza distinzioni di sorta.

Ogni dipendente, ogni Soggetto Apicale, così come ogni soggetto che agisca per conto di CAI Spa dovrà far proprio il suo sistema normativo ed etico.

Nessuna attività, per quanto vantaggiosa per la Società, può essere svolta se contraria alla legge e/o al presente Modello 231.

Le iniziative formative intendono sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili rispetto alla possibilità, in caso di violazioni, di incorrere in responsabilità personali (penali o amministrative) ed al tempo stesso potenzialmente far sorgere una responsabilità aziendale con la conseguente applicazione di sanzioni in capo alla stessa Società.

Le iniziative di comunicazione e formazione comprendono:

- l'inserimento del Modello nella intranet aziendale, a tutti accessibile;
- la distribuzione del Modello ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda e sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello e al Codice Etico;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la Funzione appositamente individuata comunica all'OdV dei cambiamenti aziendali che si riflettono poi in modifiche del Modello 231.

La partecipazione alle iniziative di formazione è obbligatoria ed è monitorata dalla funzione Risorse Umane, che la pianifica anche per i nuovi assunti al loro ingresso in azienda.
La Società inoltre promuove la conoscenza e il rispetto del proprio Modello anche presso i Collaboratori Esterni e gli interlocutori commerciali, attraverso, ad esempio, le informazioni rese disponibili sul proprio sito internet.
La Società inserisce, in particolare nei contratti con i propri Collaboratori Esterni, apposite clausole volte a invitare a prendere visione e rispettare il proprio sistema di valori e normativo, ed altresì a prevedere – nei casi di inosservanza – la possibile risoluzione del rapporto negoziale.
Infine, attraverso la pubblicazione sul sito *internet* della Società dell'estratto del Modello, CAI Spa intende diffondere il proprio impegno a rispettare le finalità sottese al Decreto 231/2001 e rendere prontamente accessibile il documento a tutti gli stakeholder.

2.4 Comunicazione a favore dei terzi contraenti

Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, deve curare, o fare in modo che altri curino, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza, una adeguata informativa (anche in termini di conoscibilità) ai terzi contraenti (consulenti, fornitori, *partners* ecc.).

La Società inserisce nei contratti con i terzi contraenti apposite clausole volte ad invitare a prendere visione e rispettare il proprio sistema di valori e normativo, ed altresì a prevedere – nei casi di inosservanza – la possibile risoluzione del rapporto negoziale.

3. *AGGIORNAMENTO DEL MODELLO*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, *lett. a)*, del Decreto 231/2001, l'adozione del Modello compete all'organo amministrativo della Società. Ciò significa che competente per l'approvazione del Modello è il Consiglio di Amministrazione di CAI Spa.

Allo stesso modo, il medesimo organo è competente per ogni modifica e/o integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di:

- aggiornare il Modello;
- migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello stesso;
- adeguare il Modello alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione di CAI Spa ha delegato i seguenti poteri all'Amministratore Delegato il potere di apportare al medesimo Modello ogni opportuna modifica o aggiornamento, purché di ordinaria amministrazione, rimanendo le modifiche e gli aggiornamenti di natura straordinaria di competenza esclusiva dell'intero Consiglio di Amministrazione, in conformità al Decreto 231/2001.

Il Modello è soggetto a due tipi di verifiche, che devono essere effettuate dall'Organismo di Vigilanza:

- verifiche sugli atti: periodicamente si procede a una verifica dei principali atti dell'ente conclusi da CAI Spa in aree di attività a rischio;
- verifiche di procedure: periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del Modello. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, di tutti i soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto 231/2001, con interviste a campione.

All'esito della verifica è elaborato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto a ciò delegato, provvede agli opportuni aggiornamenti del Modello, diversi da quelli oggetto di delega ad altri soggetti, solo dopo aver preventivamente consultato l'Organismo di Vigilanza e sulla base di quanto da quest'ultimo segnalato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 7 comma 4, del Decreto 231/2001, si procede ad obbligatoria modifica del Modello ogni qualvolta le prescrizioni (protocolli) risultino inadeguate, anche a

seguito del verificarsi di significative violazioni, ovvero quando intervengano nell'ente rilevanti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

4. *ORGANISMO DI VIGILANZA*

4.1 Ruolo e funzionamento

In conformità all'art. 6, comma 1, *lett. b)* del Decreto 231/2001, CAI Spa ha istituito un apposito Organismo di Vigilanza (di seguito, "**ODV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale ha affidato il compito di controllare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello cui anche i presenti precetti accedono.
I caratteri obbligatori dell'ODV, i quali risultano indubbiamente e concretamente presenti, sono i seguenti:

a) **autonomia:** l'ODV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'ODV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione aziendale e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura della Società. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'ODV è collocato in posizione di *staff*, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione) della Società.
b) **indipendenza:** l'ODV deve possedere il requisito dell'indipendenza che avvalora e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'ODV se la persona che vi è preposta versi, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza o di coinvolgimento di interessi.
c) **professionalità e onorabilità:** l'ODV deve essere professionalmente capace ed affidabile. L'ODV deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, gestionale, aziendale, organizzativa e di *auditing*.
d) **continuità di azione:** al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'ODV garantisce un impegno seppur non necessariamente esclusivo idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

4.2 Composizione, nomina e durata

L'ODV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale, nella stessa, decide la qualifica del componente, la durata dell'incarico e determina le risorse finanziarie (*budget* annuale) delle quali l'ODV può disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali. L'ODV, con cadenza annuale, elabora e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione un prospetto contenente il consuntivo delle risorse finanziarie eventualmente spese, nonché l'indicazione delle risorse che reputa necessarie per l'anno a venire.

L'ODV della Società può essere a composizione monocratica o collegiale ed è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

4.3 Attività dell'ODV

L'ODV, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita un'attività di vigilanza:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori e nei limiti previsti da parte dei fornitori e dei *partners* commerciali;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura ed alle attività aziendali;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche conseguenti a mutate condizioni aziendali, normative e /o socio-ambientali;
- sulla procedura di *whistleblowing* e sul rispetto delle garanzie di riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni di illecito e dell'identità del segnalante e di qualsiasi altro soggetto coinvolto nella segnalazione, nonché sul rispetto delle garanzie contro qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante medesimo o dei soggetti ad egli collegati.

Nell'ambito dei predetti compiti, l'ODV provvede ad effettuare le seguenti attività:

- raccogliere, elaborare, archiviare ed aggiornare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, compresa la documentazione che compone il Modello stesso e la mappatura delle aree aziendali ritenute a rischio-reato, i relativi aggiornamenti e le relazioni sull'attività di vigilanza;
- effettuare periodicamente verifiche ispettive interne sull'attività aziendale in generale, ivi compresa la procedura di *whistleblowing*, e sui processi ritenuti a rischio-reato, anche prevedendo controlli a sorpresa;
- effettuare periodicamente verifiche sulla mappa delle aree a rischio di reato, al fine di verificare la sua adeguatezza rispetto ai mutamenti esogeni e/o endogeni della Società;
- verificare e controllare che la documentazione concernente le attività individuate nel Modello sia efficace e regolarmente tenuta;
- curare che siano predisposti specifici canali informativi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Modello, che rendano rapido e agevole lo scambio delle informazioni da e verso l'ODV ed il flusso delle eventuali segnalazioni di commissione di reati verso l'ODV da parte dei destinatari;

- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello;
- informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione circa ogni cambiamento/aggiornamento ritenuto rilevante al fine dello svolgimento delle attività proprie dell'ODV, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001;
- coordinare le attività di propria competenza con quelle delle altre funzioni ed organi aziendali di controllo, prevedendo, se del caso, apposite riunioni, al fine di meglio monitorare le attività aziendali in una prospettiva integrata dei sistemi di controllo.

L'ODV ha, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, *partners* o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.
Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'ODV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla *Privacy* (D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati*"), a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.
L'ODV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture e funzioni della Società ma sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze. Tali consulenti riferiranno del loro operato direttamente all'ODV.

4.4 Whistleblowing – segnalazioni e flussi informativi nei confronti dell'ODV

Segnalazioni in materia di whistleblowing

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali ("Whistleblowing"), che ha abrogato l'art. 6 commi 2-*ter* e 2-*quater* del Decreto 231/2001, nonché l'art. 3 della L.179/2017,

la Società ha istituito canali e procedure di segnalazione delle violazioni secondo un più esteso ambito oggettivo e soggettivo rispetto alla normativa di riferimento previgente, nonché garantire con strumenti ancor più incisivi la riservatezza del segnalante e la tutela di questi da atti di ritorsione.

In osservanza della normativa, la Società individua l'ODV quale destinatario delle segnalazioni del W*histleblowing*, in particolare di (i) segnalazioni ricevute dai Destinatari del presente Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto 231/2001, violazioni del Modello o del Codice Etico nonché di (ii) segnalazioni di qualsivoglia atto od omissione contrario al diritto europeo ovvero agli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023.

Tali eventi devono essere appresi dal segnalante nell'ambito lavorativo e tali da impattare potenzialmente sull'integrità della Società, sull'interesse pubblico, ovvero sull'integrità dell'amministrazione pubblica. Di converso, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 art. 1 comma 2 **non possono essere oggetto di segnalazione:**

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le predette segnalazioni sono redatte, trasmesse e gestite in totale osservanza della procedura ("**Procedura Whistleblowing**") e della normativa tempo per tempo vigente.

Resta inteso che:

- sono vietati atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante ovvero di coloro che lo hanno assistito nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti, nonché di qualsivoglia soggetto ad egli collegato per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti soggetti non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni

discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità;

- sono vietate le condotte di ostacolo alla segnalazione;
- è vietato l'utilizzo delle informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione oltre il tempo necessario a dar seguito alle stesse;
- è vietato rivelare l'identità del segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti o di qualsivoglia soggetto ad egli collegato, ovvero rivelare qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, ferma restando la facoltà del segnalante di dare il proprio consenso per iscritto alla divulgazione;
- è vietato trattare i dati relativi alla segnalazione in spregio alla normativa in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, in materia di *privacy*, nonché a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, potranno non essere prese in considerazione e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato;
- il segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante;
- qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello e del Decreto 231/2001 e/o denunce anche penali nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

***

Si evidenzia che la nuova normativa contempla la possibilità per il segnalatore di ricorrere, ai fini della medesima segnalazione, anche al c.d. canale esterno (così come attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Quanto alle **modalità di comunicazione** ***whistleblowing***, si precisa che i destinatari e i terzi possono inviare la propria "Segnalazione" direttamente all'Organismo di Vigilanza nella seguente modalità:

- documentazione cartacea inviata tramite posta ordinaria - in doppia busta chiusa - all'indirizzo di CAI S.p.A. - Via Centese 5/3 40016 San Giorgio di Piano (BO).

  La segnalazione dovrà essere trasmessa in doppia busta chiusa indirizzata e riservata all'Organismo di Vigilanza. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all'esterno scritta la dicitura "*Riservata Organismo di Vigilanza*" e, all'interno di essa, in altra busta chiusa, l'indicazione delle generalità del segnalante. L'ODV avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambiente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa e sigillata contenente i dati identificativi del segnalante e che procederà ad aprire solo se ricorrano le condizioni specificate nella procedura di whistleblowing. Al segnalante viene da subito assegnato un codice sostitutivo dei propri dati identificativi, che costituirà il codice di identificazione da utilizzare nelle successive fasi procedurali.

Altri flussi informativi

Oltre agli obblighi informativi descritti all'interno di ciascuna Parte Speciale del Modello (cfr. paragrafi 6 delle singole Parti Speciali), tutti i Destinatari del Modello devono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza inviando una comunicazione all'indirizzo email odv@consorziagrariditalia.it (si ricorda che tale indirizzo email non è destinato a ricevere segnalazioni ai sensi della procedura *whistleblowing*) le circostanze, di seguito riportate, delle quali vengano direttamente o indirettamente a conoscenza:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e *partners* commerciali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231/2001, nonché le

richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni o organi aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al Decreto 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In aggiunta alle segnalazioni di eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa di CAI Spa ai sensi del Decreto 231/2001, sono altresì trasmesse all'ODV, ai fini dello svolgimento da parte del medesimo Organismo delle relative attività di vigilanza e di monitoraggio sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sulla corretta applicazione del Modello:

- informative in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di interesse rispetto al Decreto 231/2001 ed al relativo Modello;
- eventuali variazioni delle aree di rischio ed eventuali nuove procedure operative;
- eventuali nuove attività operative o eventuali modifiche del *business* della Società ed ogni circostanza dell'attività aziendale che possa esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- informative in ordine a rapporti con fornitori, consulenti e *partners* che operano per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili;
- eventuali operazioni straordinarie compiute dalla Società;
- in generale, qualsiasi informazione o documentazione che possa influire sull'organizzazione della Società e sul Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Società stessa, soprattutto nelle aree di attività a rischio.

Il flusso informativo diretto verso l'ODV è inoltre rappresentato dai documenti e/o *report* che, periodicamente, i diversi uffici della Società devono trasmettere al medesimo ODV secondo quanto specificamente previsto nell'ambito di ciascuna Parte Speciale del Modello.

La trasmissione del flusso documentale periodico può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti.

L'ODV ha facoltà di proporre integrazioni e modifiche al predetto sistema di flussi informativi così come può, nell'ambito dei propri autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed in linea con quanto previsto nel presente Modello, definire e sintetizzare il predetto sistema di flussi informativi in un'apposita procedura o in apposito prospetto, contenente l'oggetto dei flussi informativi, le funzioni aziendali interessate e le relative modalità e tempi di invio.

Inoltre, l'ODV può essere consultato per chiarimenti su quanto previsto dal Modello medesimo.

5. *IL MODELLO DI CAI SPA*

5.1 L'attività di CAI Spa

CAI Spa si prefigge lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura, operando nell'interesse generale dell'agricoltura delle zone in cui esercita la propria attività

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione ed il commercio, diretto o indiretto, in qualunque forma e con ogni mezzo, anche per il tramite di attività di *import* o *export*, di mangimi e altri prodotti zootecnici, fertilizzanti, agrofarmaci, sementi, derrate, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, scorte vive e/o morte, animali da reddito ed in genere tutto ciò che sia strumentale, utile od accessorio agli agricoltori ed all'agricoltura, ivi compresi carburanti, combustibili e lubrificanti;
- la produzione, l'utilizzazione, la trasformazione ed il commercio, diretto o indiretto, in qualunque forma e con ogni mezzo, anche per il tramite di attività di import od *export*, dei prodotti agricoli, agroalimentari ed agrozootecnici;
- la produzione ed il commercio, diretto o indiretto, in qualunque forma e con ogni mezzo, anche per il tramite di attività di *import* o *export*, di macchine ed attrezzi agricoli, industriali e da giardinaggio, attrezzature zootecniche, parti di dette macchine ed attrezzature nonché loro ricambi, accessori o beni di consumo;
- la produzione, la lavorazione ed il commercio, diretto o indiretto, in qualunque forma e con ogni mezzo, anche per il tramite di attività di *import* o *export*, di energia da fonti rinnovabili, di origine agricola e non agricola, nonché la progettazione, realizzazione e/o commercializzazione dei relativi impianti e la prestazione dei servizi di installazione, manutenzione ed altri accessori;
- l'operatività, diretta o indiretta, nel campo della ricerca, sperimentazione e innovazione finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione delle produzioni agricole;
- l'organizzazione e gestione delle attività consulenziali, di assistenza tecnica e di servizio, in genere nell'interesse dell'agricoltura e degli agricoltori, che siano ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, addebitandone il relativo costo a fruitori, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la prestazione di servizi di assistenza inerenti l'utilizzo delle macchine agricole, l'approvvigionamento di bestiame, anche selezionato, ovvero di consulenze sull'utilizzo dei mezzi tecnici necessari per la conduzione delle aziende agricole, la consulenza fitoiatrica, mangimistica, alimentare e veterinaria nel comparto zootecnico, agroalimentare, agroindustriale e agroenergetica;

- lo svolgimento delle attività inerenti i servizi post-vendita di tutti i beni prodotti e/o commercializzati, ivi inclusi la conduzione, con il sistema dell'appalto per conto terzi o con gestione diretta, sia in sede fissa che ambulante, di officine meccaniche di montaggio, manutenzione e riparazioni di macchine ed attrezzature agricole, industriali, di giardinaggio e zootecniche, per ogni genere
- di intervento necessario e quindi meccanico, motoristico, di elettrauto, di carrozzeria e di gommista;
- l'assunzione di mandati di agenzie di assicurazione o comunque l'esercizio, in qualunque altra forma consentita dalla legge, di attività di intermediazione assicurativa;
- l'assunzione di mandati di procacciamento, mediazione, agenzia commerciale, commissione, concessione e distribuzione di beni o servizi di interesse per l'agricoltura o per il settore agroalimentare, anche per operare su mercati telematici di scambio di produzioni agricole e/o agroindustriali;
- l'esecuzione, la promozione e agevolazione della raccolta, del trasporto, della lavorazione e del collocamento dei prodotti agricoli e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, sia diretta che indiretta ed in qualunque forma;
- l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., anche per il tramite della conduzione di fondi e aziende agricole in proprietà, affitto o qualsiasi altra forma, nonché allevando animali, direttamente o indirettamente, anche mediante contratti di natura associativa;
- la concessione in locazione o comodato di macchine ed attrezzi agricoli, industriali da giardinaggio e destinati all'allevamento zootecnico;
- nell'ambito dello scopo sociale, la formulazione e l'attuazione di programmi per la disciplina, la concentrazione, il potenziamento, la valorizzazione delle produzioni e del mercato, anche secondo i principi di filiera, con particolare attenzione ai profili di sostenibilità e tutela ambientale, ed anche per il tramite di regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci; all'uopo, la Società potrà promuovere linee di produzioni biologiche, programmi di rintracciabilità, accordi di sostenibilità ambientale, accordi interprofessionali, marchi di qualità dei prodotti e potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco delle IGP, DOP, DOC e ogni altra avente a tutela e promozione i prodotti medesimi, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea;
- la partecipazione all'attuazione d'iniziative od interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria o nazionale o regionale nel settore d'attività della Società.

La Società opera attraverso una rete di Agenzie periferiche dislocate sull'intero territorio nazionale dotate di magazzino e punto vendita (in parte affidate alla gestione diretta di agenti con deposito in parte minoritaria in gestione diretta).

La Società opera, fra l'altro, nell'ambito di attività complessivamente riferita a compravendita di *futures*, opzioni su *futures*, OTC *forward*, OTC *options* su *commodities* trattati sulle borse merci a termine internazionali a fronte di compravendita assunti da CAI Spa verso fornitori o clienti, tale attività è suddivisa in due aree operative: a) area *hedging*/coperture e b) area *trading*.
Sotto il profilo giuridico la Società opera ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto Mezzogiorno, il quale ha inserito il comma 2-*bis* all'art. 2 della legge n. 410/1999: "*Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi*".

Tenuto conto del contesto giuridico in cui opera la Società e, in particolare dell'art. 2 comma 2-*bis* della Legge 410/1999, il cui contenuto è sopra richiamato, tutte le attività effettuate da CAI Spa nei confronti dei soci dei Consorzi Agrari sono effettuate nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche che caratterizzano l'attività consortile dei Consorzi Agrari.

CAI Spa ha avviato la propria attività a decorrere da ottobre 2020 con l'efficacia giuridica dei conferimenti attraverso i quali sono stati trasferiti alla Società i rami d'azienda inerenti all'attività di commercializzazione di cereali e proteici, fertilizzanti, sementi, fitofarmaci, materie plastiche e impiantistica, irrigazione, mangimi e zootecnico, meccanizzazione agricola, *garden* e alimentari nonché inerente all'erogazione di servizi per le imprese agricole quali prodotti assicurativi e finanziari di proprietà rispettivamente del:

- Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa;
- Consorzio Agrario del Centro Sud Società Cooperativa;
- Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa;
- Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa.

Nell'ambito del progetto di integrazione delle attività dei Consorzi Agrari, nel corso del 2022 anche il Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa ha conferito il proprio ramo operativo in CAI Spa.

5.2 La struttura organizzativa di CAI Spa

I principali strumenti organizzativi, di *governance* e di controllo interno di cui la Società è dotata e di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente Modello, possono essere così riassunti:

- lo statuto societario, che definisce le regole di governo, gestione e organizzazione della Società;
- l'organigramma aziendale, che rappresenta la struttura organizzativa della Società, definendo le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse unità organizzative di cui si compone la struttura;
- le deleghe e le procure che conferiscono i necessari poteri di rappresentanza, in conformità alle responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema gestionale informatico (*IT Governance*): l'insieme dei processi informatici utili a gestire il modello operativo CAI Spa ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di business (piattaforme, *framework* applicativi);
- le certificazioni di qualità in possesso della Società;
- i regolamenti, le *policy* e le procedure adottate.

La rappresentanza della Società è attribuita contestualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono gli organi preposti ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma. Il potere di rappresentare la Società è conferito in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura o in relazione a specifiche attività. Se del caso, vengono di volta in volta conferite procure speciali ai Responsabili di alcune funzioni in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolta da ciascuno di essi. Le deleghe e le procure, quindi, sono comunicate formalmente ai singoli destinatari. Le procure vengono poi depositate presso il competente Ufficio Registro Imprese. Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- oggetto della delega/procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

CAI Spa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, *lett. e)* e dell'articolo 7, comma 4, *lett. b)*, del Decreto 231/2001, nonché dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha definito un sistema di sanzioni che potranno essere applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello rende efficiente l'azione svolta dall'ODV ed ha come obbiettivo quello di garantire l'effettività del Modello stesso (art. 6, co. 1 *lett. e)* del Decreto 231/2001).

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da sanzionare abbia anche realizzato uno dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231/2001.

Nel caso di applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti dei destinatari del Modello, CAI Spa deve preliminarmente effettuare una graduazione delle sanzioni applicabili con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che il comportamento posto in essere possa presentare rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

La tipologia e l'entità della sanzione varieranno in funzione dei seguenti fattori:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati o eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta irregolare accertata.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, *lett. b)* e 7 del Decreto 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Società che pone in essere le seguenti violazioni:

a) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dai relativi protocolli o dal Codice Etico e dalle normative di legge;
b) mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli;
c) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'ODV.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano in capo agli organi sociali ed alle funzioni aziendali competenti i quali ne devono dare pronta comunicazione all'ODV.

6.2 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti diversi dai dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento (di seguito, per brevità, il "**CCNL**") nel rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo "**Statuto dei lavoratori**") ed eventuali normative speciali applicabili.

Le violazioni da parte del personale dipendente, possono dar luogo, secondo la gravità delle violazioni stesse, a provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, per quanto riguarda il personale con qualifiche diverse dai dirigenti.

Il sistema sanzionatorio viene costantemente monitorato dall'ODV e dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti

Qualora i dirigenti di CAI Spa si rendano responsabili di violazioni delle procedure previste dal Modello, o di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal contratto di riferimento, dallo Statuto dei Lavoratori e dal codice civile.

6.4 Il sistema sanzionatorio per gli organi sociali

Qualora singoli componenti degli organi sociali si rendano responsabili di violazioni di procedure previste dal Modello, o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo Modello, l'ODV informerà tempestivamente gli organi stessi affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

6.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

La violazione di procedure previste dal Modello o comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo Modello, può determinare in capo ai collaboratori esterni, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute negli accordi, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla Società.

6.6 Misure nei confronti dei fornitori e partners commerciali

La violazione di procedure previste dal Modello o comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo Modello, può determinare in capo a fornitori e partner commerciali, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute negli accordi, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla Società.

6.7 Sanzioni in tema di whistleblowing

Fermo restando quanto sopra riferito in termini generali, il Modello, in relazione all'implementazione del c.d. sistema di *whistleblowing*, prevede nel proprio sistema disciplinare adeguate sanzioni a fronte delle seguenti violazioni:

a) segnalazioni che si rivelano false e/o infondate effettuate con dolo o colpa grave da parte del soggetto segnalante;

b) violazioni delle misure di tutela del segnalante, dei parenti, dei colleghi, dei soggetti ad egli collegati ovvero di coloro che lo hanno agevolato nella segnalazione (divieto di ritorsioni e diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nella segnalazione), ovvero condotte di ostacolo alla segnalazione.

Con riguardo alle prime, qualora a seguito di verifiche interne, la segnalazione concernente la commissione di un illecito o la violazione del Modello dovesse risultare priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo in relazione all'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o la funzione aziendale a ciò incaricata, per quanto di competenza, darà corso alle azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile, dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce anche penali nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Con riguardo alle seconde, la violazione dell'obbligo di riservatezza o il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante o dei soggetti ad egli collegati ovvero coinvolti nella segnalazione, è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL applicabile ovvero dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Pertanto, potranno essere irrogate sanzioni nei confronti di chi violi tali tutele in favore del segnalante e dei soggetti ad egli collegati.

***

In aggiunta alle predette sanzioni, l'ANAC potrà irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

[omissis]

ALLEGATO – Codice Etico